

CIRCOLARE N.49 19/03/2018

INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO

Assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018. Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che senza esservi tenuti, assumano lavoratori disoccupati. Il beneficio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore e della sede legale del datore di lavoro.

L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate su tutto il territorio nazionale.

Dotazione finanziaria: 200.000.000

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

- Disoccupati, che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro;
- età: 16-35 anni;

Per coloro che abbiano già compiuto i 35 anni di età è richiesto come ulteriore requisito che sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 7, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, pubblicato in data 8 febbraio 2018. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo.

Rapporti di lavoro incentivanti

L’incentivo spetta per tutte le assunzioni effettuate tra il 1° Gennaio 2018 e il 31 Dicembre 2018, sia in ipotesi di rapporti di lavoro a tempo pieno o parziale, per le seguenti tipologie contrattuali:

- Assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

- Apprendistato professionalizzante (ad esclusione dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore nonché apprendistato di alta formazione e ricerca), solo durante il periodo formativo;
- Rapporti di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Ambito territoriale di ammissione all'incentivo

L'incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione "meno sviluppata" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Rapporti incentivati

L'incentivo, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 2/2018, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018. Ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l'incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale. Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 2/2018 (cfr. sul punto art. 1, comma 1, lettera b), decreto direttoriale ANPAL n. 81/2018); si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell'ulteriore requisito dell'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. articolo 2, comma 3, decreto direttoriale n. 2/2018). Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 5, decreto n. 2/2018).

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro- con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL- per un importo massimo pari a € 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 Febbraio 2020.

Caratteristiche comuni degli incentivi e rispetto delle normative comunitarie

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 aiuto de minimis, o in alternativa, oltre a tali limiti, alle condizioni previste dall'art7 del citato decreto di seguito riportate;

1. L'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
2. Per i lavoratori tra i 25 e 29 anni va aggiunto il rispetto di un altro requisito:
 - Essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
O:
 - Non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria o diploma di istruzione e formazione professionale;
O:
 - Aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non aver ancora avuto impiego regolarmente retribuito;
 - Afferenza a settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato;

Incremento Occupazionale Netto

Ai fini dell'Incremento Occupazionale Netto il numero di dipendenti è calcolato in Unità di lavoro Annuo.

L'agevolazione è quindi autorizzata nel caso l'effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi all'assunzione sia superiore a quella dell'anno precedente.

Si precisa tuttavia che, l'agevolazione in argomento, in forza del disposto dell'art. 32 del Regolamento (UE) n.651/2014, è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di:

1. Dimissioni volontarie;
2. Invalidità;
3. Pensionamento per raggiunti limiti di età;
4. Riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
5. Licenziamento per giusta causa

NB. Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell'incentivo oltre i limiti degli aiuti de minimis e va valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva.

E' prevista la sola cumulabilità con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'art.1, comma 100, della legge 27 dicembre 2011, n.205.

Di conseguenza, nell'ipotesi di cumulo tra esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio e Incentivo Occupazione Neet, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest'ultimo incentivo è pari a 5060 euro + 3000 euro per l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018.

Per il procedimento di ammissione all'incentivo per i datori di lavoro si rimanda alle circolari in allegato esplicative del flusso informatico.